

N. 26698/2021 R.G.N.R.
N. 16525/2022 R.G. GIP



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 6^

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(art. 410 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Simona Calegari,
letti gli atti del procedimento penale N. R.G. 16525/2022 GIP a carico di **PIOVELLA Matteo** in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595, co. 3, c.p.;
letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 04.08.2021;
esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa **BANDELLO Francesco Maria**, in data 04.07.2022;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 26 ottobre 2023 fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p. e udite le conclusioni delle parti;

osserva

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata il 06.07.2021 da **BANDELLO Francesco Maria** nei confronti di **PIOVELLA Matteo** in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595, co. 3, c.p.

La **BANDELLO**, medico oculista, primario dell'Unità di Oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Professore Ordinario di Oftalmologia, rappresentava che, con denuncia del 25.02.2021, il **PIOVELLA** lo aveva accusato di concorso in abuso di ufficio unitamente al prof. Teresio Avitabile.

In particolare secondo **PIOVELLA** (Presidente della Società Oftalmologica Italiana SOI) il **BANDELLO** avrebbe sostituito il prof. Avitabile quale commissario del concorso per l'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia in oftalmologia del 2021, nel quale era candidata la dott.ssa Caterina Gagliano (moglie di Avitabile), nell'ambito di un patto illecito volto a scambiarsi reciproci favori per la nomina di allievi nel ruolo di professori universitari affermando: "... da quanto descritto, sembra che il quadro risulti evidentemente delineato: se Avitabile sarà gentile con il prof. Bandello, a sua volta questi sarà gentile con il prof. Avitabile" e che il **BANDELLO** "su richiesta di Avitabile, nel prossimo concorso di abilitazione nazionale per professore associato (entro fine marzo

2021) giudicherà i titoli della moglie di Avitabile che si autosospenderà e verrà sostituito in questa funzione dallo stesso prof. Bandello, ritenendo così incredibilmente di avere rispettato la legge sul conflitto di interessi”.

Il BANDELLO, inoltre, rappresentava che era stata offesa la sua reputazione in quanto il PIOVELLA aveva trasmesso, in data 17.03.2021, una comunicazione con allegata la denuncia del 25.02.2021 al Ministro dell'Università p.t., al Ministro della Sanità p.t., al Ministro della Pubblica Amministrazione p.t., nonché al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella richiesta di archiviazione il PM rilevava che: “... nel caso di specie le lamentele dell'indagato riguardano fatti oggettivamente non configurabili reato e, dunque, non vi è spazio per la calunnia: si rileva infatti che il reato di calunnia è tale solo laddove la falsa incolpazione riguardi un fatto di reato, dunque un fatto (indicato o meno con nomen juris) che abbia anche solo in apparenza gli estremi di un reato ... Quanto alla diffamazione, si rileva che l'esposto presenta delle valutazioni critiche che Piovela, nella sua funzione di rappresentante di categoria esprime con trasmissione degli atti, dunque mettendo a conoscenza gli organismi di controllo. Né vengono addebitate falsamente condotte specifiche, ma solo sollecitato un controllo”.

A tal riguardo, nell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la difesa del **BANDELLO Francesco Maria** contestava le conclusioni del PM rappresentando che, anche se il procedimento nei confronti del presunto concorrente nel reato di abuso di ufficio (R.G. N.R. 15682/21) si era concluso con una archiviazione, la denuncia-querela presentata dal PIOVELLA costituiva oggettivamente una falsa accusa, astrattamente configurabile come “notitia criminis” e, quindi, idonea a costituire l'elemento oggettivo del delitto di calunnia. Per quanto concerneva la diffamazione, invece, **BANDELLO** evidenziava come la condivisione della denuncia (nei confronti del prof. Avitabile nella quale l'opponente veniva accusato di concorso nel reato di cui all'art. 323 c.p.) ai vertici nei principali dicasteri nonché al Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Oftalmologia (CONPROSO) avesse determinato una lesione della sua reputazione.

Come ulteriore attività di indagine l'opponente chiedeva: “l'escussione a teste del prof. Romolo Apolloni ... il quale potrà riferire sulla attività della SOI, sul ruolo del dott. Piovela in detta associazione nonché sulle ragioni che hanno indotto il Piovela a tenere le condotte caluniose e diffamatorie oggetto del presente procedimento in danno del prof. Bandello”.

Ebbene sul punto si condividono le conclusioni cui è giunto il Pubblico Ministero.

Dalla documentazione in atti non sussistono gli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui agli artt. 368 e 595, co. 3, c.p. rispettivamente, per la mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia e per l'assenza del contenuto diffamatorio della comunicazione del PIOVELLA.

Per quanto concerne il delitto di cui all'art. 368 c.p., non vi è spazio per configurare il delitto di calunnia quantomeno sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero.

Infatti, in tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. Sez. VI, n. 12209/2020).

Inoltre, in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutati o interpretativi della condotta denunciata (Cass. Sez. VI, n. 37654/2014).

Invero, il PIOVELLA, nella sua denuncia del 25.02.2021, evidenziando l'eventuale anomalia del meccanismo legato alla nomina dei professori vincitori del concorso non poteva avere la piena consapevolezza dell'innocenza dell'Avitabile e del BANDELLO; dunque, ben avrebbe potuto nutrire dei dubbi.

Per quanto concerne la diffamazione, invece, dall'analisi della segnalazione del 17.03.2021 indirizzata ai Ministri p.t, emerge la mancanza del contenuto diffamatorio delle considerazioni esposte.

È evidente, infatti, che l'unico intento del PIOVELLA sia quello di comunicare, nella qualità di Presidente della Società Oftalmologica Italiana, eventuali anomalie relative al concorso indetto, auspicando un controllo.

Rilevato, dunque che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, mentre nell'atto di opposizione non viene fornito alcun elemento rilevante per una diversa conclusione (né le ulteriori indagini la consentirebbero) e sostenendosi una interpretazione giuridica dei fatti che non appare condivisibile per le ragioni sopra esposte,

P.Q.M.

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Si autorizza, ex art. 116 c.p.p., il rilascio di copia per gli usi consentiti.

Roma, *14/12/23*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 14.12.2023

Il Funzionario addetto UPP
Dott.ssa *Lilisa D'Orio*

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa *Simona Calegari*